

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
(legge n.863/1984)

Il giorno 21 Ottobre 2013, presso lo Studio Associato di Milano, si sono incontrati:

- Partesa _____ rappresentata dal Direttore Risorse Umane di Partesa S.r.l., Dott. Stefano Zambon, assistito dall'Avv. Roberto Respinti di Studio Associato Pagani

E

- la FILCAMS CGIL nella persona della Sig. a Daria Banchieri e Fausto Quattrini
- la FISASCAT CISL nella persona del Sig. Dario Campeotto
- La UILTUCS UIL nella persona del Sig. Gabriele Fiorino, Marco Scotti

PREMESSO CHE

- in data 30 Agosto 2013, la Società PARTESA S.r.l. e le Società Consociate PARTESA NORD OVEST S.r.l., PARTESA NORD EST S.r.l., PARTESA CENTRO S.r.l., PARTESA TRENTO S.r.l., PARTESA EMILIA ROMAGNA S.r.l., PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l. (di seguito "Le Società") richiedevano alle OO.SS. in indirizzo un incontro per valutare la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per fronteggiare l'aggravarsi della situazione di crisi in cui versano le predette Società;
- quanto sopra, a motivo del fatto che la situazione finanziaria delle Società nel corso del 2013 ha subito una ulteriore drastica contrazione, posto che le vendite e la distribuzione di bevande sono ulteriormente calate;
- le OO.SS. riscontravano la richiesta di incontro ed indicavano il contratto di solidarietà, ex lege 863/84 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche CdS), quale unico ammortizzatore sociale da utilizzare per risolvere la situazione di esubero strutturale della Società, rappresentando l'unico strumento alternativo alla procedura di licenziamento collettivo, idoneo al superamento della complessa problematica in questione, salvaguardando peraltro l'occupazione e il mantenimento delle professionalità esistenti;
- le Società, dopo attenta verifica, dichiaravano la disponibilità a procedere all'utilizzo del predetto CdS, al fine di ridurre, in tutto od in parte, l'impatto delle cause economiche/finanziarie sul suindicato esubero, fermo restando l'obiettivo del contenimento dei costi aziendali, coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero sufficientemente ampio di dipendenti per rendere meno oneroso l'impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti dei lavoratori, e garantire la funzionalità della struttura aziendale;
- l'Azienda decideva di escludere per il momento dalla solidarietà le Società PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l. non beneficiare della CIGS;
- con decorrenza 1° Gennaio 2014, PARTESA S.r.l. acquisirà mediante fusione per incorporazione le sopra citate Società Consociate PARTESA NORD OVEST S.r.l., PARTESA NORD EST S.r.l., PARTESA CENTRO S.r.l., PARTESA EMILIA ROMAGNA S.r.l., PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l.;
- conseguentemente, le Società e le OO.SS. in data odierna hanno sottoscritto un protocollo di intesa nazionale il quale prevede l'impegno a:
 - stipulare a livello nazionale e/o territoriale per ciascuna Società Contratti di Solidarietà difensivi della durata di 12 mesi complessivi;
 - trasferire dal 1° gennaio 2014 tali contratti in capo a PARTESA S.r.l., in conformità alle procedure e modalità previste dal Ministero del Lavoro, conservando le modalità di applicazione concordate nell'accordo di gestione allegato al presente contratto ;
 - estendere dal 1° gennaio 2014 l'ambito di applicazione del CDS anche ai dipendenti delle Società PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l.;

- Le Parti dopo ampia discussione concordano

QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d'accordo.
2. La Società occupa complessivamente n. 202 Dipendenti, di cui n. 43 Operai, n. 144 Impiegati, n. 13 Quadri e n. 2 Dirigenti, e applica il CCNL Dipendenti Aziende del Terziario.
3. La Società applica un orario contrattuale ordinario di lavoro pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 gg. lavorativi, dal lunedì al venerdì.

In attuazione della previsione di cui all'art. 121 CCNL Dipendenti del Terziario, al Personale dell'area Direzione Commerciale e Direzione Vendite, la Società applica un orario normale di lavoro pari a 38 ore settimanali, con assorbimento di 72 ore di ROL, distribuite su 5 gg. lavorativi, dal lunedì al venerdì.

4. La Società dichiara un esubero pari a complessivi n. ____ **lavoratori**. Conseguentemente il numero dei lavoratori che accederà al CDS, per un arco temporale di 12 mesi a decorrere dal **4 Novembre 2013 sino al 3 Novembre 2014**, è pari a n. 197 Unità, di cui n. 43 Operai, n. 141 Impiegati, e n. 13 Quadri, come da prospettato allegato, che evidenzia la qualifica, la data di assunzione e la percentuale di riduzione di orario per effetto del regime di solidarietà.
5. Lo strumento del Contratto di solidarietà necessita di essere adottato con modalità che lo rendano realmente funzionale al necessario mantenimento dei livelli di servizio, evitando di procedere al collocamento in mobilità degli esuberanti dichiarati.
Quanto sopra nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla legge e dal presente accordo che regolano il Contratto di solidarietà.

6. In conformità agli obiettivi sopra indicati, la Società applicherà il CDS di massima come condiviso nell'accordo di gestione allegato, fermo restando che, in presenza della necessità di modificare l'articolazione dell'orario di lavoro per un arco temporale superiore a 2 settimane, la Società ne darà comunicazione alle OO.SS firmatarie del presente CDS per un eventuale confronto a richiesta delle medesime.

Restano escluse dalla necessità di tale comunicazione le variazioni che l'Azienda effettuerà per sopperire ad esigenze connesse ad assenze per malattia, ferie, permessi, aspettative.

7. La riduzione media di orario di lavoro concordata tra le parti, parametrata su base mensile (4 settimane), sarà per tutti i lavoratori in solidarietà pari al 12,5% dell'orario contrattuale, ed è stabilita nella forma della riduzione settimanale sia verticale che orizzontale, secondo le modalità precisate nell'allegato accordo di gestione.

In applicazione di tale criterio, in caso di riduzione verticale, la riduzione settimanale potrà raggiungere il tetto massimo del 32% dell'orario settimanale.

La riduzione dell'orario di lavoro concordata tra le parti pari al 12,5% trova applicazione anche nei confronti del Personale part time in maniera riproporzionata al ridotto orario di lavoro di lavoro.

8. Ferme restando la percentuale di riduzione di orario di lavoro indicata al precedente punto 7), e quindi il relativo orario di lavoro, in applicazione dell'art. 5, comma 10, D.L. 148/1993 come convertito con L. n. 236/1993, le Parti concordano che, in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e produttive, la Società potrà incrementare l'orario di lavoro, anche individualmente, fino al normale orario contrattuale, riducendo la percentuale di solidarietà, previo preavviso alla RSU/RSA aziendali, ove presenti, e al Personale interessato di almeno 2 giorni lavorativi.
In ogni caso, in caso di aumento della prestazione di lavoro si applicherà il criterio di equa distribuzione tra gli addetti a mansioni fungibili.
9. La Società, alle normali scadenze dei periodi di paga, relativamente alle ore non lavorate per effetto della solidarietà anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
10. Durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse per i lavoratori posti in solidarietà prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario ordinario previsto dal CCNL, salvo in

caso di particolari ed eccezionali esigenze aziendali, per le quali la Società ne darà comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente CDS per un eventuale confronto a richiesta delle medesime .

11. Durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà, la retribuzione e i relativi istituti retributivi diretti ed indiretti (es: 13[^] e 14[^] mensilità, ferie permessi, etc), ivi compreso il TFR, per le quote a carico dell'azienda relative alle ore lavorate, saranno riproporzionati, mentre per le quote di retribuzione persa, in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro come sopra concordato, saranno posti a carico dell'INPS secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
12. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver regolarmente esperito e concluso il percorso previsto dalla legislazione, contratti e/o accordi vigenti in materia di CdS e infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione sindacale.

ALLEGATI

- A.) Elenco Personale occupato
- B.) Elenco lavoratori in solidarietà e percentuali di riduzione di orario di lavoro

Letto, approvato e sottoscritto

PARTESA _____

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTCUS UIL
